

S.A.T.A.P. S.p.A. – Gruppo SIAS

Via Bonzanigo n. 22 – 10144 Torino (TO)

Tel. 011.43.92.111- PEC dirleg.satap@legalmail.it

AUTOSTRADA A4 TORINO – MILANO
SOLLECITAZIONE A PRESENTARE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA
PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DEI
SERVIZI DI RISTORO E MARKET
AREA DI SERVIZIO DI SETTIMO SUD

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

La Concessionaria S.A.T.A.P. S.p.A. – società soggetta a direzione e coordinamento di S.I.A.S. S.p.A – quale concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (subentrato ad ANAS S.p.A. ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011 e dell’art. 36, comma 4, del D.L. 98/2011) per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A4 Torino - Milano, in virtù della convenzione, dei suoi prolungamenti e raccordi, in virtù della Convenzione siglata con ANAS in data 10/10/2007 e divenuta efficace in forza di quanto disposto dall’art. 8 duodecies, comma 2, della legge n. 101/08, intende affidare, mediante una procedura competitiva regolata dalle previsioni di cui all’articolo 11, comma 5-ter, L. 498/92, **il servizio di ristoro e market da svolgersi nell’area di servizio dell’autostrada A4 Torino – Milano Settimo sud.**

Tabella A

denominazione Area di Servizio	Durata della sub concessione da affidare	Servizi da affidarsi	Fatturato 2018 dell’Area (€ mln)
Settimo sud	9 anni	Servizio di ristoro	1,88

I servizi oggetto di affidamento sono sotto riportati.

Descrizione dei Servizi di ristoro (detti anche Servizio Food) oggetto di affidamento

L’affidatario dovrà prestare il Servizio Ristoro, negli impianti e negli spazi individuati nei fabbricati previsti, con le modalità di seguito descritte.

ATTIVITA’ OBBLIGATORIE

- **ATTIVITA’ DI RISTORO**, da intendersi come attività volta ad assicurare alla clientela autostradale la somministrazione al banco e/o al tavolo di cibi e bevande calde e fredde ed altri generi alimentari di conforto e ristoro (fast food e/o quick service restaurant e/o restaurant secondo le modalità indicate nelle schede servizi che sarà allegata alla lettera di

invito), con disponibilità del servizio in modalità servito h. 24.

- **ATTIVITA' ACCESSORIE DI TIPO MARKET**, da intendersi come attività volta ad assicurare alla clientela autostradale la vendita di generi alimentari e di conforto in cui sia reso disponibile alla clientela un assortimento di prodotti alimentari confezionati, nonché prodotti quali articoli per la salute ed il benessere della persona, libri, prodotti audiovisivi, articoli elettronici, articoli da regalo, giocattoli, souvenir, ecc., nonché vendita di prodotti complementari quali quotidiani, periodici, lotterie a premi, tabacchi, ricariche telefoniche, ecc., ed infine corner riservato alla vendita di prodotti rappresentativi del territorio (alimentari e non). Servizio di ricarica elettrica dei veicoli in modalità multivendor.

L'operatore economico avente i requisiti indicati al punto 2 della presente sollecitazione, che sia interessato, potrà presentare domanda di partecipazione, secondo le modalità nel prosieguo illustrate. La Concessionaria esaminerà e valuterà le domande di partecipazione, al fine di individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta.

In sede di invito ad offrire verranno indicate le modalità ed i termini per la presentazione delle offerte.

Si segnala fin d'ora che l'operatore economico che sarà invitato a presentare offerta dovrà:

- a) sviluppare, oltre ad un'offerta economica, un'offerta tecnico-commerciale che valorizzi l'efficienza, la qualità, la disponibilità e la competitività, anche in termini di prezzi, dei servizi offerti;
- b) elaborare una proposta volta all'adeguamento delle strutture preesistenti degli allestimenti e degli impianti per la prestazione dei Servizi, anche in funzione del livello dei consumi attuali e previsti in autostrada nel tratto di riferimento.

La procedura competitiva viene espletata in conformità alle previsioni di cui all'art. 11, comma 5-ter, legge n. 498/1992 ed in coerenza con i principi del piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio approvato con il Decreto Interministeriale n. 8394 del 7/08/2015 così come da nota MIT in pari data e protocollo, dunque, aggiudicate sulla base di criteri di aggiudicazione che saranno adottati dalla Concessionaria, con prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale, rispetto alle condizioni economiche.

Ulteriori elementi saranno dettagliati nella Lettera di invito.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Coloro che intendono partecipare alla procedura devono possedere i requisiti di ordine generale e tecnico, come di seguito indicati, che saranno valutati dalla Concessionaria prima dell'invio della lettera d'invito a formulare l'offerta.

2.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Al fine di poter partecipare alla presente procedura ciascun partecipante deve attestare:

- a)** che nei propri confronti non è stata emessa una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - iv. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - v. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - vi. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vii. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - viii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- b)** l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - c)** di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - d)** di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 - e)** di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - f)** di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - g)** di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - h)** di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di una precedente concessione che ne abbiano causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
 - i)** di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
 - j)** di non aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o a procedure competitive;
 - k)** di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - l)** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

- m)** che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e pertanto non risulta averli denunciati all'autorità giudiziaria. Sono fatti salvi i casi previsti dall' articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- n)** di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- o)** che nei propri confronti non sia stata accertata anche solo una delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della L. 246/2005);
- p)** che nei propri confronti non sia stata accertata anche solo una delle cause di esclusione di cui all'art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- q)** di non aver in corso la procedura relativa ai piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis della L. 383/2001 così come modificata e/o integrata dalla L. 266/2002.

Le esclusioni indicate alle lettere a) e b) operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva siano stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente Sollecitazione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Il partecipante attesta il possesso dei requisiti di ordine generale sopraindicati mediante dichiarazione sostitutiva di cui al successivo paragrafo 4, in cui indica anche tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. La dichiarazione dovrà riguardare anche il possesso dei requisiti da parte di tutti i soggetti indicati al paragrafo che precede.

Non saranno ammessi alle procedure e, dunque, invitati ad offrire coloro che non risulteranno in possesso dei requisiti di cui sopra. I suddetti requisiti dovranno altresì permanere in capo al Partecipante per tutta la durata della procedura ed in capo all'affidatario per tutta la durata della concessione.

Le cause di esclusione previste dal presente paragrafo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai fini della lettera **c)**, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla GURI n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti allo sportello unico previdenziale.

Sempre ai fini della lettera **c)**, si intendono gravi le violazioni che comportino un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente

accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Ai fini della lettera **n)**, il partecipante dovrà indicare, alternativamente:

- i.** di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto partecipante alla procedura, e di formulare l'offerta autonomamente;
- ii.** di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di formulare l'offerta autonomamente;
- iii.** di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di formulare l'offerta autonomamente.

La Concessionaria si riserva, in ogni caso, di acquisire nel corso delle procedure competitive le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, e, qualora, risultassero a carico del partecipante tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, procederà all'esclusione del partecipante dalla procedura competitiva, ovvero, qualora i Servizi fossero già stati affidati, procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e/o alla risoluzione della relativa convenzione, senza alcun onere a suo carico, fermo restando ogni diritto della Concessionaria al risarcimento dei danni. La Concessionaria, infine, si riserva altresì di escludere dalla procedura competitiva le società per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 629/82.

I requisiti antimafia dovranno permanere in capo al partecipante per tutta la fase di selezione ed in capo al contraente per la durata dei Servizi.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso ed esibire, pena l'esclusione dalle procedure competitive, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Ciascun concorrente dovrà essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. ovvero, per concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia, in uno dei registri professionali o commerciali previsti dalla legislazione dello Stato di appartenenza, per attività inerenti l'oggetto dell'affidamento.

2.2.1 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI TIPO RISTORO

Il soggetto che intenda presentare domanda di partecipazione deve essere in possesso, al fine di dimostrare il possesso di un'adeguata esperienza, **a pena d'esclusione**, i requisiti tecnico-economici di seguito indicati.

- a)** essere esercente, in Italia e/o all'estero, di punti di vendita, su strade e/o autostrade e/o aeroporti e/o stazioni ferroviarie, aventi le caratteristiche indicate nella seguente **Tabella B**:

Tabella B

(1) Numero di Punti di Vendita	(2) Fatturato complessivo medio negli ultimi tre anni – riferito ai Punti di Vendita indicati al punto (1)	(3) Fatturato medio singolo Punto di Vendita negli ultimi tre anni indicato
6	6.000.000,00	500.000,00

Per "esercente" di un punto di vendita si considera il soggetto che presti direttamente al pubblico con propria organizzazione l'attività di somministrazione e/o vendita di bevande, alimenti e altri prodotti anche non alimentari, o in alternativa, gestisca tramite terzi la diretta prestazione al pubblico di tale attività.

Per "ultimi tre anni" si intende il triennio 2016, 2017, 2018.

Per "punti di vendita" si intendono tutti gli esercizi che effettuano un'attività di somministrazione e/o vendita di bevande, alimenti e altri prodotti anche non alimentari mediante un'offerta indifferenziata al pubblico, in conformità alla normativa vigente.

Non saranno considerati i punti di vendita per i quali non si risulta più esercente al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Non costituiscono "punti di vendita" le mense, in quanto non caratterizzate da un'offerta incondizionata al pubblico.

Per "fatturato" si intende solo ed esclusivamente il fatturato relativo alla suddetta attività di somministrazione e/o vendita al pubblico di bevande, alimenti e altri prodotti anche non alimentari nei punti di vendita indicati per la partecipazione.

Per "fatturato complessivo" si intende la somma dei fatturati di tutti e soli i punti di vendita presentati nella dichiarazione sostitutiva.

Per calcolare il fatturato complessivo medio annuo occorre sommare il fatturato complessivo di tre anni di tutti e soli i punti di vendita presentati nella dichiarazione sostitutiva e dividere il totale per tre.

Non dovranno essere quindi considerati i fatturati generati dall'eventuale vendita di prodotti complementari (giornali, riviste, tabacchi, lotterie, schede telefoniche, ecc.).

2.2.2 AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo, consorziato, riunito o da riunirsi, potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2.2.1 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (cd. "Impresa Ausiliaria").

A tal fine il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione attestante l'avvalimento del requisito necessario per la partecipazione alla procedura, con specifica indicazione del requisito stesso e dell'Impresa Ausiliaria;
 - b) una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria con la quale quest'ultima:
 1. attesti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui al paragrafo 2.1, nonché il possesso del requisito oggetto di avvalimento;
 2. si obblighi, nei confronti del concorrente e della Concessionaria, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'affidamento, tutte le risorse necessarie per l'esecuzione dei servizi di cui è carente il concorrente;
 3. dichiari di conoscere ed accettare che l'Impresa Ausiliaria ed il concorrente sono responsabili in solido nei confronti della Concessionaria in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento;
 - c) il contratto, in originale o in copia conforme, con il quale l'Impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire il requisito e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento; nel contratto dovranno essere indicati in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati.
- In caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del predetto contratto, il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi di cui al contratto di avvalimento.

Si precisa che la disciplina prevista in relazione al rispetto della normativa antimafia a carico del concorrente si applica anche nei confronti dell'Impresa Ausiliaria e che la convenzione inerente i Servizi sarà stipulata solo con il concorrente prescelto.

3. PARTECIPAZIONE IN ATI e CONSORZI

E' consentita la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati o raggruppandi in ATI o in Consorzio ("ATI" o "Consorzio" o "ATI/Consorzio"). La partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati o raggruppandi in ATI o in Consorzi è ammessa, alle condizioni di seguito indicate, da osservarsi **a pena di esclusione**:

- nessuno dei partecipanti all'ATI o al Consorzio dovrà trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal paragrafo 2.1 della presente Sollecitazione;
- i requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1 dovranno essere soddisfatti da ciascun partecipante al raggruppamento o da ciascun consorziato;
- ciascun partecipante dovrà essere in possesso dell'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. nei termini indicati al precedente paragrafo 2.2;
- i requisiti di cui al paragrafo 2.2.1 dovranno essere posseduti cumulativamente dai soggetti in ATI o Consorzio nel rispetto dei requisiti minimi indicati ai successivi paragrafi 3.1 e 3.2;
- dovrà essere prestato un impegno all'assunzione di responsabilità solidale dei soggetti in ATI e Consorzio individuando la mandataria cui sarà eventualmente inviata lettera d'invito.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare ad una medesima procedura competitiva in più di un raggruppamento o consorzio ovvero di partecipare alla stessa procedura competitiva anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio.

Tali raggruppamenti potranno configurarsi come aggregazioni di tipo "orizzontale" ovvero "verticale", come specificato di seguito.

3.1 Raggruppamenti cd. "orizzontali"

Possono presentare domanda di partecipazione raggruppamenti temporanei di tipo cd. "orizzontale", costituiti o costituendi, con le modalità di seguito indicate:

a) l'Impresa mandataria/capogruppo deve:

- essere esercente di un numero minimo di punti vendita aventi caratteristiche soddisfacenti i requisiti come da **Tabella C**:

Tabella C (ristoro)

(1) Numero di Punti di Vendita	(2) Fatturato complessivo medio annuo negli ultimi tre anni – riferito ai soli Punti di Vendita indicati al punto (1)
3	500.000,00

- b) ciascuna impresa mandante dovrà:
- i. essere esercente di un numero minimo di punti vendita aventi caratteristiche soddisfacenti la classe di requisiti come da **Tabella D**;

Tabella D (ristoro)

(1) Numero di Punti di Vendita	(2) Fatturato complessivo medio annuo negli ultimi tre anni – riferito ai soli Punti di Vendita indicati al punto (1)
2	500.000,00

E' in ogni caso richiesto che la società mandataria/capogruppo possieda i requisiti suddetti in misura maggioritaria e che il raggruppamento nel complesso sia in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.2.

3.2 Raggruppamenti cd. "verticali"

E' ammessa, inoltre, la partecipazione anche di raggruppamenti c.d. "verticali", nei quali, fermo restando il possesso cumulativo dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.2.1:

- a) per il servizio di ristoro:
 - i) la mandataria deve soddisfare i requisiti di cui al precedente paragrafo 2.2.1, Tabella B punti 1, 2 e in misura corrispondente alla quota non posseduta dalla mandante il requisito del punto 3;
 - ii) la mandante può assumere l'attività di gestione market consistente nella prestazione all'utenza del servizio delle attività accessorie di tipo market attraverso l'utilizzo degli edifici, degli impianti e delle attrezzature previste. In tal caso la mandante deve possedere il requisito di cui al paragrafo 2.2.1 Tabella B punto 3 in misura pari almeno al 30% del requisito medesimo.

Non saranno ammessi alle procedure e, dunque, invitati ad offrire i raggruppamenti e consorzi che non risulteranno complessivamente in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2.2.1.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I soggetti in possesso nei necessari requisiti possono partecipare alla procedura competitiva di che trattasi presentando **domanda di partecipazione**, la quale deve essere redatta secondo i modelli messi a disposizione dalla Committente allegati sub **A)** e **B)** e scaricabili all'indirizzo www.satapweb.it.

I plichi contenenti la domanda di partecipazione e la documentazione, **a pena di esclusione**, devono essere sigillati e pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, nei giorni feriali (dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, da lunedì a venerdì) all'indirizzo: S.A.T.A.P. S.p.A. Via Bonzanigo n. 22, 10144 Torino (TO) e comunque deve pervenire entro il termine perentorio del **20 marzo 2019 ore 12,00** a rischio del mittente; si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

E' altresì facoltà dei partecipanti la consegna a mano dei plichi, all'indirizzo di cui sopra, nei giorni e negli orari sopra indicati tenuto conto del suddetto termine perentorio, al Centralino della Stazione Appaltante, che ne rilascerà apposita ricevuta. Si avverte sin d'ora che non si darà luogo all'apertura

dei plichi pervenuti dopo il termine perentorio fissato, ovvero che non risultino regolarmente chiusi secondo le modalità indicate.

I plichi devono recare all'esterno la dicitura "**A4 Torino-Milano – Sollecitazione a presentare domanda di partecipazione alla procedura competitiva per l'affidamento in subconcessione dei servizi di ristoro e market dell'Area di servizio di Settimo sud**", unitamente all'indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede legale, del domicilio eletto, del numero di telefono, del numero di fax dove ricevere le comunicazioni nonché gli identificativi fiscali del richiedente. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non saranno accettati reclami se, per qualsivoglia motivo, i plichi non pervengano entro il termine perentorio fissato.

I partecipanti all'ATI o Consorzio non ancora costituiti devono predisporre domanda di partecipazione unitaria, redatta conformemente al modello di "Domanda di Partecipazione ATI e Consorzio" disponibile sul sito internet www.satapweb.it allegato sub **B**), che deve essere sottoscritta congiuntamente dai rispettivi rappresentanti legali o procuratori speciali muniti dei necessari poteri.

In caso di Raggruppamenti o Consorzi di concorrenti, già costituiti, la domanda può essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria utilizzando allegato sub **A**), ed in tal caso deve essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria ovvero l'atto costitutivo del Consorzio dai quali si evincano anche gli impegni reciproci di responsabilità solidale delle imprese raggruppate o consorziate, le quote di partecipazione e le attività che ciascuna di esse intenderà svolgere e, in caso di ATI, la natura della stessa.

In caso di Raggruppamenti o Consorzio non ancora costituiti la domanda di partecipazione dovrà essere redatta e sottoscritta dai legali rappresentanti o dai procuratori muniti dei necessari poteri di tutte le imprese facenti parte del costituendo Raggruppamento o Consorzio e dovrà inoltre contenere, **a pena di esclusione**, l'impegno di ciascuno dei partecipanti all'ATI o Consorzio ad assumere con vincolo di solidarietà qualsivoglia obbligo derivante dalla suddetta domanda di partecipazione e l'indicazione dell'impresa mandataria/capogruppo.

Alla domanda di partecipazione dovrà, **a pena di esclusione**, essere **allegata una dichiarazione sostitutiva generale** redatta conformemente al modello di "**Dichiarazione Sostitutiva generale**" anch'essa disponibile sul sito internet www.satapweb.it allegato sub **C**), resa dal legale rappresentante dell'Impresa interessata o da un suo procuratore munito dei necessari poteri, nella quale si attesti:

- l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio (o in registri professionali analoghi per le imprese aventi sede all'estero) per attività inerenti l'oggetto dell'affidamento, nonché il relativo numero di iscrizione;
- di aver preso visione e di accettare il contenuto della presente Sollecitazione e dei relativi Allegati;
- l'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al precedente paragrafo 2.1 (la dichiarazione deve riguardare anche l'insussistenza delle condizioni di esclusione in capo a tutti i soggetti indicati nel paragrafo 2.1). A tal riguardo si precisa che:
 - in relazione ai requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1) lett. a) e b), la dichiarazione deve essere resa dai soggetti ivi indicati;
 - in relazione ai requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1 lett. a) e b), la dichiarazione, da rendersi sempre dai soggetti ivi indicati, deve contenere l'indicazione di tutte le condanne penali riportate, indipendentemente da ogni valutazione del concorrente in merito alla gravità del reato, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione. Non devono, invece, essere indicate nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
 - in relazione ai requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1 lett. a) e b) il legale rappresentante o il procuratore munito di necessari poteri potrà rendere le dichiarazioni

anche per gli altri soggetti tenuti a rendere le medesime dichiarazioni, specificando le generalità dei soggetti a cui tali dichiarazioni si riferiscono;

- la sussistenza dei requisiti di capacità tecnica ed economica relativi al Servizio Ristoro di cui al precedente paragrafo 2.2.1,
- di essere in regola con tutte le prescrizioni vigenti in materia di esercizio delle attività di cui all'oggetto dell'affidamento;
- l'eventuale ricorso all'avvalimento per il possesso dei requisiti previsti.

Per i partecipanti in ATI/Consorzio la dichiarazione sostitutiva deve essere resa distintamente da tutti i soggetti componenti l'ATI/Consorzio redatta conformemente ai modelli di dichiarazione "**Dichiarazione sostitutiva per mandataria ATI**" e "**Dichiarazione sostitutiva per mandante ATI**" reperibili sul sito www.satapweb.it rispettivamente allegati sub **D**) ed **E**).

Le suddette dichiarazioni sostitutive devono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero da un procuratore speciale munito dei necessari poteri, e corredate da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere infine allegata copia semplice della documentazione attestante i necessari poteri del soggetto che sottoscrive la domanda di partecipazione e i suoi allegati (oppure, nel caso di ATI o Consorzio, dei soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione e i suoi allegati).

Per i soggetti stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea, nonché per quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la documentazione attestante i necessari poteri dei soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione e i suoi allegati potranno essere presentati in lingua straniera, ma in tal caso dovrà essere corredata, a pena di esclusione, di traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione:

- iii) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente o da un suo procuratore munito dei necessari poteri e redatta conformemente all'allegato sub. **F**) ("**Dichiarazione ricorso all'avvalimento**") alla presente Sollecitazione;
- iv) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa Ausiliaria o da un suo procuratore munito dei necessari poteri e redatta conformemente all'allegato sub **G**) ("**Dichiarazione sostitutiva dell'Impresa Ausiliaria**") alla presente Sollecitazione;
- v) originale o copia del contratto di avvalimento ovvero in alternativa, in conformità a quanto indicato 2.2.2 lett. c), una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente o da un suo procuratore munito dei necessari poteri, attestante il legale giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi di cui alla precedente alinea.

Alla domanda di partecipazione si dovrà allegare **un'ulteriore dichiarazione sostitutiva relativa alle informazioni societarie**, redatta conformemente all'allegato **H**) ("**Dichiarazione Sostitutiva Societaria**") alla presente Sollecitazione. In tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore munito dei necessari poteri, si dovrà attestare:

- di appartenere/non appartenere ad un gruppo e relativa indicazione del gruppo;
- l'indicazione dei maggiori azionisti della società partecipante alla procedura competitiva e delle rispettive quote di partecipazione;
- l'indicazione dei dati anagrafici: (I) di tutti gli amministratori, a prescindere dal conferimento o meno di deleghe; (II) degli altri soggetti dotati di poteri di rappresentanza idonei al compimento

di ogni atto necessario alla partecipazione alla procedura competitiva, tra i quali il procuratore munito dei necessari poteri che sottoscriva la domanda di partecipazione, con l'indicazione dei legali rappresentanti e dei rispettivi poteri.

In caso di raggruppamento, la dichiarazione sostitutiva relativa alle informazioni societarie dovrà essere prodotta, da parte di ciascuna delle società facenti parte del raggruppamento e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o da un suo procuratore munito dei necessari poteri. In caso di ricorso all'avvalimento, tale dichiarazione dovrà essere prodotta anche dall'Impresa Ausiliaria e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o da un suo procuratore munito dei necessari poteri.

In tal caso, per i concorrenti stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea, nonché per quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, l'esistenza dei requisiti prescritti è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

E' richiesta, inoltre, la compilazione e sottoscrizione e produzione da parte del legale rappresentante dell'Impresa concorrente che presenterà domanda di partecipazione o di un suo procuratore munito dei necessari poteri, di un impegno di riservatezza conformemente all'allegato 1) ("**Impegno di riservatezza**") alla presente Sollecitazione.

In caso di ricorso all'avvalimento, tale documento deve essere sottoscritto anche da parte del legale rappresentante dell'Impresa Ausiliaria o da un suo procuratore munito dei necessari poteri.

L'impegno di riservatezza dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione.

Nel caso di raggruppamento tale impegno dovrà essere compilato e sottoscritto congiuntamente dai legali rappresentanti o dai procuratori muniti dei necessari poteri di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

5. INFORMAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione e dei suoi allegati, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che non siano incorsi in alcuna causa di esclusione espressamente prevista, riceveranno una lettera di richiesta di offerta vincolante, contenente, fra l'altro, le istruzioni e le indicazioni per la presentazione dell'offerta vincolante. Nel caso di ATI o Consorzio, la suddetta lettera di richiesta di offerta vincolante sarà inviata al comune referente indicato in sede di domanda di partecipazione.

Insieme alla lettera di richiesta di offerta vincolante sarà trasmesso lo schema di convenzione che disciplinerà il rapporto tra la Concessionaria S.A.T.A.P. S.p.A. e l'affidatario, nonché i relativi allegati, e la documentazione tecnica/progettuale. Con la suddetta lettera di richiesta di offerta vincolante sarà, inoltre, indicata la misura e la modalità di presentazione della cauzione provvisoria che dovrà essere prestata dai soggetti che intendano presentare un'offerta vincolante, a garanzia della serietà di quest'ultima.

A seguito del ricevimento della lettera di richiesta di offerta vincolante, i soggetti ammessi dovranno, **a pena di esclusione**, effettuare un sopralluogo dell'area che costituirà condizione essenziale per la presentazione dell'offerta vincolante.

La Concessionaria S.A.T.A.P. S.p.A. valuterà le offerte pervenute nel rispetto dei principi di cui all'art. 11, comma 5-ter, L. 498/92 ed individuerà l'affidatario dei servizi.

6. SOCCORSO ISTRUTTORIO

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché degli ulteriori elementi e dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge o alla presente Sollecitazione e alla successiva lettera di invito potranno essere integrati.

In tali casi, la Concessionaria S.A.T.A.P. S.p.A. assegnerà al concorrente un termine, comunque non superiore a 10 (dieci) giorni, perché tali elementi e dichiarazioni necessari siano resi, integrati o regolarizzati, indicandone il contenuto ed i soggetti tenuti all'adempimento. Soltanto ove tale termine decorra inutilmente, la Concessionaria S.A.T.A.P. S.p.A. **escluderà il concorrente** dalla procedura selettiva.

7. CHIARIMENTI

Per ogni richiesta di chiarimento relativa alla presente Sollecitazione, gli operatori economici interessati possono rivolgersi alla Concessionaria S.A.T.A.P. S.p.A., scrivendo all'indirizzo pec: dirleg.satap@legalmail.it entro i 10 (dieci) giorni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione

E' vietato chiedere chiarimenti telefonicamente.

Le risposte alle richieste di chiarimento di carattere generale saranno pubblicate non oltre 5 (cinque) giorni antecedenti la data per la presentazione della domanda di partecipazione, in forma anonima, sul sito internet www.satapweb.it

Le risposte e le eventuali comunicazioni pubblicate sul sito suddetto, che costituiscano integrazione e/o modificazione della *lex specialis* che regola la procedura competitiva, sono vincolanti per tutti i soggetti interessati.

I partecipanti alla procedura hanno l'onere di consultare quotidianamente il sito internet www.satapweb.it.

8. OBBLIGHI E FACOLTÀ DELLA CONCESSIONARIA

Il presente documento non vincola la Concessionaria S.A.T.A.P. S.p.A. né all'espletamento della procedura, né alla diramazione degli inviti, né al successivo affidamento. La Concessionaria S.A.T.A.P. S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare, modificare, sospendere, o interrompere la procedura qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e a suo insindacabile giudizio, senza che i partecipanti possano avanzare, nei confronti della Concessionaria S.A.T.A.P. S.p.A., alcuna pretesa di qualsiasi genere e natura.

La pubblicazione della Sollecitazione, la ricezione della domanda di partecipazione e tutte le successive fasi della procedura competitiva non comportano per la Concessionaria S.A.T.A.P. S.p.A. alcun obbligo nei confronti delle imprese interessate, né, per queste ultime, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Concessionaria S.A.T.A.P. S.p.A. In particolare, l'aggiudicazione - subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all'espletamento della prestazione - non dà diritto alla formalizzazione del contratto o a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei partecipanti e/o dell'affidatario.

Qualora, nella procedura competitiva, venga presentata una sola offerta valida, la Concessionaria S.A.T.A.P. S.p.A. si riserva di procedere comunque all'affidamento sempre che l'offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta idonea e conveniente.

In caso di mancato affidamento o mancata stipulazione della Convenzione, fallimento dell'affidatario o

di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, o ancora, in caso di rifiuto dell'affidatario di addvenire alla stipula, o di obiettiva sua impossibilità, ovvero, in caso di annullamento o di revoca dell'affidamento, o in qualunque altro caso di cessazione del contratto, la Concessionaria si riserva la facoltà di affidare il servizio interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura competitiva, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire dal miglior offerente che abbia presentato un'offerta valida ed efficace dopo l'affidatario.

In caso di procedura per la quale non siano pervenute offerte ovvero non siano pervenute offerte valide, la Concessionaria darà seguito ad una successiva fase di negoziazione coinvolgendo anche i soggetti che avevano presentato iniziale domanda di partecipazione.

Si fa, altresì, presente che qualsiasi costo o spesa sostenuta dai concorrenti durante l'intera procedura competitiva resterà in ogni caso a carico dei concorrenti stessi.

Si rinvia, per tutto quanto non espressamente qui descritto, alla lettera di richiesta di offerta vincolante e ai documenti a base della procedura competitiva.

Il presente annuncio costituisce semplice sollecitazione a presentare domanda di partecipazione e non un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né una sollecitazione all'investimento ex art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 58/98.

9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR - Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente procedura

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La presente procedura competitiva è regolata dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia inerente la procedura e gli atti sopra richiamati sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Il testo della Sollecitazione è reso disponibile ai soggetti interessati soltanto in lingua italiana e prevale su qualunque altro testo.

Torino, 20/02/2019

S.A.T.A.P. S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Natalino Valter Re
(doc sottoscritto in originale)

Allegati: A) Domanda di Partecipazione; B) Domanda di Partecipazione ATI costituenda; C) Dichiarazione Sostitutiva generale per impresa singola; D) Dichiarazione Sostitutiva generale per mandataria; E) Dichiarazione Sostitutiva generale per mandante; F) Dichiarazione avvalimento; G) Dichiarazione Sostitutiva impresa ausiliaria; H) Dichiarazione Sostitutiva societaria; I) Impegno di riservatezza.